



PROVINCIA DI CATANZARO

Area Gestione Del Territorio

Settore Espropri

Servizio Concessioni Stradali

**L.R. 12 AGOSTO 2002, N. 34
(ARTT. 115-116-117-118)**

**"SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTI ECCEZIONALI"
NORME PRATICHE DI ATTUAZIONE
1 GENNAIO 2007**

**DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 48/2 DEL 9.11.2006**

INDICE

TAVOLA SINOTTICA TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

in relazione alle caratteristiche tecniche dei veicoli e dei trasporti eccezionali

A) TRASPORTI ECCEZIONALI TIPICI:

A1) Autorizzazioni singole;

A2) Autorizzazione multiple.

B) VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI:

B1) Autorizzazioni periodiche semestrali;

B2) Autorizzazioni periodiche annuali.

C) MEZZI D'OPERA:

C1) Esenti da autorizzazione per le strade contenute nell'Elenco;

C2) Autorizzazione per le strade non contenute nell'Elenco.

D) MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI:

D1) Autorizzazioni per le macchine agricole;

D2) Autorizzazioni per le macchine operatrici.

DISPOSIZIONI GENERALI

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE:

1) Autorizzazioni di tipo periodico;

2) Autorizzazioni di tipo multiplo o singolo.

DOMANDE DI RINNOVO E DI PROROGA

1) Rinnovo;

2) Proroga.

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

LEGENDA

TAVOLA SINOTTICA Trasporti e Mezzi Eccezionali

TIPOLOGIA - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE - SPESE DI ISTRUTTORIA - MAGGIORE USURA – SCORTA- RINNOVOE/OPROROGA - STRADE

A) TRASPORTI ECCEZIONALI TIPICI

A1) Singoli

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Singoli	1 mese	SI	Se supera i limiti dell'art. 62	Se dovuta	Proroga 1 volta	percorso

A2)Multipli

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Multipli	3 mesi	SI	Se supera i limiti dell'art. 62	Se dovuta	Proroga 1 volta meno i viaggi già effettuati	percorso

B) VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI

B1) PERIODICHE

Eccedenti solo l'art. 61 del C.d.S. (dimensioni)

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Periodiche	6 mesi	SI	No	No	3 volte per un periodo di 2 anni	Percorso e/o elenco

B2) SPECIFICHE

Veicoli eccedenti per dimensioni e/o peso

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Veicoli eccedenti per dimensioni e/o peso	3 mesi	SI	Se supera i limiti dell'art. 62	Se dovuta	Proroga 1 volta meno i viaggi già effettuati	percorso

B2 a) Veicoli ad uso speciale tipo autogrù

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Veicoli ad uso speciale tipo Autogrù	Da 1 a 12 mesi	SI	Si se dovuta	No	Per un periodo uguale a quello già autorizzato purché rientri in 2 anni – t. 33-56-75-100 e oltre	

B2 b) Autoarticolati e autotreni classificati M.O. sino a 56 t./ Trasporto M.O.

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Autoarticolati e Autotreni classificati M.O. sino 56 t./Trasporto M.O.	Da 1 a 12 mesi	SI	SI	Se dovuta	Per un periodo uguale a quello già autorizzato purché rientri in 2 anni	Percorso/e o Elenco

B2 c) Carri ferroviari

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Carri Ferroviari	12 mesi	SI	SI	NO	Per un periodo uguale a quello già autorizzato purché rientri in 2 anni	Provinciali Elenco

B2 d) Trasporto pali e materiale analogo

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Trasporti Pali e materiale analogo	12 mesi	SI	NO	Se dovuta	Per un periodo uguale a quello già autorizzato purché rientri in 2 anni	Provinciali Elenco

B2 e) Trasporto blocchi pietra naturale/elementi prefabbricati compositi/ app.industriali per l'edilizia/prodotti siderurgici/ coils/laminati grezzi

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Trasporti Blocchi di pietra naturale/elementi prefabbricati compositi/app. industriali per l'edilizia/prodotti siderurgici/coils/laminati grezzi	12 mesi	SI	Se supera i limiti dell'art. 62	Se dovuta	Rinnovo per un periodo uguale a quello già autorizzato purché rientri in 2 anni	Percorso

B2 f) Spettacoli viaggianti

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Spettacoli viaggianti	12 mesi	SI	NO	Se dovuta	Rinnovo per un periodo uguale a quello già autorizzato purché rientri in 2 anni	Percorso

C) MEZZI D'OPERA

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Mezzi D'Opera	Da 1 a 12 mesi	SI	Se supera i limiti dell'art. 62	No	No	Strade non in elenco

D) MACCHINE AGRICOLE E M. OPERATRICI ECCEZIONALI

D1) Macchine agricole

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Macchine Agricole	1 anno	SI	Se supera il peso consentito	No	Solo Rinnovo	Provinciali

D2) Macchine operatrici

(autogrù, pale caricatori, mezzi di cantiere, ...)

Tipologia	Durata	Spese Istruttoria	Maggiore Usura	Scorta	Rinnovo o/e Proroga	Strade
Macchine Operatrici	Da 1 a 12 mesi	SI	Si se dovuta	No	Solo Rinnovo t. 33-56-75-100 e oltre	Provinciali

TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI

A) TRASPORTI ECCEZIONALI TIPICI:

- A1) Autorizzazioni singole;
- A2) Autorizzazione multiple.

B) VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI IN GENERE:

- B1) Autorizzazioni periodiche semestrali;
- B2) Autorizzazioni periodiche annuali.

C) MEZZI D'OPERA

- C1) Esenti da autorizzazione per le strade contenute nell'Elenco;
- C2) Autorizzazione per le strade non contenute nell'Elenco.

D) MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI

- D1) Macchine agricole;
- D2) Macchine operatrici.

N.B. Il rilascio delle autorizzazioni dovrà avvenire ENTRO 15 GIORNI (per le tipologie A, B, C e D) di calendario dalla data di presentazione della stessa, dalla ricezione del rilascio del nulla osta da parte delle Altre Amministrazioni Provinciali interessati che dovrà pervenire ENTRO 15 GIORNI di calendario dalla data di richiesta, alla Provincia richiedente.

A) TRASPORTI ECCEZIONALI TIPICI

A1) AUTORIZZAZIONI SINGOLE

Durata massima di 1 (un) MESE per 1 (un) VIAGGIO

caratteristiche principali:

- a) eccedenza rispetto ai limiti di sagoma o massa stabiliti dall'art. 61 e dall'art. 62 del C.d.S.
- b) definizione dei percorsi, previo accurato esame delle caratteristiche dei tronchi stradali da percorrere, in relazione alle dimensioni e al peso del trasporto;
- c) applicabilità della scorta, se dovuta, con le modalità previste dall'art. 16 del Regolamento del C.d.S. e alle caratteristiche strutturali dei tronchi stradali;
- d) inserimento, sull'autorizzazione, della seguente prescrizione "La Ditta, prima di effettuare ciascun viaggio, dovrà indicare in calce all'autorizzazione, il giorno e l'ora di inizio; al termine del suo uso la presente autorizzazione dovrà essere restituita all'Ente rilasciante";
- e) verifica dell'intero percorso stradale, accertamento della possibilità di effettuare il transito eccezionale e predisposizione, da parte della Ditta, di ogni misura tendente ad effettuare il transito medesimo in relazione alle strade da percorrere (*per i trasporti eccedenti i limiti stabili dall'art. 61 del C.d.S.*);
- f) ammissibilità dei veicoli di riserva fino ad un massimo di 10, complessivi fra motrice e rimorchio (*motrice e rimorchio 5+5*);
- g) obbligo di comunicazione, da parte della Ditta, nel caso di utilizzo di uno dei veicoli indicati come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, per via telegrafica o telefax, degli estremi del veicolo isolato o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto (*copia di tale comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione, di cui costituisce parte integrante, ai fini della validità*);
- h) pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura stradale alla Provincia rilasciante l'autorizzazione (*se dovuto*).

A2) AUTORIZZAZIONI MULTIPLE

Durata massima di 3 (tre) MESI per un NUMERO DEFINITO DI VIAGGI.

Valgono le stesse prescrizioni di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, descritte per le autorizzazioni singole.

B) VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI

B1) AUTORIZZAZIONI PERIODICHE SEMESTRALI

Durata massima di 6 (sei) MESI, per un numero indefinito di viaggi:

(art.13, comma 2, lettera a) del Regolamento del C.d.S.)

Viene rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'art. 61 del C.d.S.;
- b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
- c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
- d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione plano altimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a m. 0,20;

e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;

f) i veicoli ed i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli Enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

- altezza m. 4,30, larghezza m. 3,00, lunghezza m. 20,00;

- altezza m. 4,30, larghezza m. 2,55, lunghezza m. 25,00.

N.B. Nella richiesta dovranno essere indicati i tratti di strada o le strade interessate; nel caso che questo non sia possibile e quindi si richieda un elenco generico di tutte le strade provinciali e comunali della Regione Calabria, saranno autorizzate le strade di cui all'Elenco (con specifico riferimento alle strade con larghezza di m. 6,00 e m. 7,00), mentre per le sole strade non contenute in tale Elenco dovrà essere richiesta l'autorizzazione alla Provincia, previo rilascio, se necessario, del nulla-osta degli Enti proprietari.

B2) AUTORIZZAZIONI PERIODICHE ANNUALI

Durata massima di 12 MESI, per un numero indefinito di viaggi:

(art.13, comma 2, lettera b) del Regolamento del C.d.S.)

E' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e trasporti eccezionali, in considerazione della loro specificità:

a) veicoli per uso speciale quali: autospazzatrici, autospazzaneve, autoveicoli gru, autoveicoli per il soccorso stradale, autoveicoli con pedana o cestello elevabile, rimorchi destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati, carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;

b) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 56 formati con motrice classificata M.O. o dichiarata idonea a formare autoarticolati M.O., e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'art. 61 del C.d.S., ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'Ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, richiesta dal vettore; la Ditta interessata potrà all'occorrenza richiedere che l'autorizzazione sia integrata da un nuovo percorso continuativo e la stessa autorizzazione sarà integrata dal nuovo percorso;

c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;

d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche, di pubblica illuminazione o materiale analogo, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'art. 61 del C.d.S., ed aventi lunghezza massima di m. 14,00; le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere i m. 2,50 misurati dal centro dell'asse anteriore;

e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici, coils e laminati grezzi, a condizione che il trasporto venga effettuato ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b) e comma 2 bis del C.d.S.;

f) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'art. 62 del C.d.S. ed i seguenti limiti dimensionali:

altezza m. 4,30 - larghezza m. 2,60 - lunghezza m. 23,00, purché muniti di Carta di circolazione, ovvero muniti della scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. in base all'art. 10 del C.d.S.; per quanto riguarda le modalità di richiesta delle strade, da parte delle ditte, vedere le condizioni previste per le autorizzazioni periodiche semestrali già descritte nel N.B. del punto B1).

C) MEZZI D'OPERA

C1) ESENTI DA AUTORIZZAZIONE

Per espressa previsione contenuta nel comma 7 dell'art. 10 del C.d.S., i M.O. che eccedono i limiti di massa di cui all'art. 62, sono esonerati dall'autorizzazione a condizione che:

- a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 dell'art. 10, ovvero i limiti dimensionali previsti dall'art. 61;
- b) circolino nelle strade risultanti transitabili per detti mezzi nell'Archivio di cui all'art. 226;
- c) il conducente abbia verificato che lungo il percorso non vi siano limitazioni di massa totale o per asse segnalate da appositi cartelli;
- d) abbiano pagato il previsto indennizzo di usura per l'adeguamento delle infrastrutture stradali stabilito dall'art. 34 (*Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo*).

In assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) i M.O. per circolare dovranno avere l'apposita autorizzazione come tutti gli altri trasporti eccezionali.

L'Archivio di cui alla sopracitata lettera b), per espresso parere del MIN. LL.PP., può ritenersi equiparato all'Elenco delle strade percorribili della Regione Calabria, con la conseguenza che in presenza di tale Elenco si intende esclusa la necessità del rilascio dell'autorizzazione.

C2) AUTORIZZAZIONE PER LE STRADE NON CONTENUTE IN ELENCO

Qualora le strade che i M.O. intendano percorrere non siano inserite nell'Elenco, i M.O. per circolare dovranno essere in possesso di una apposita autorizzazione.

N.B. Qualora il complesso sia costituito da un veicolo classificato M.O., all'indennizzo di maggiore usura di cui all'art. 34 del C.d.S. dovrà aggiungersi, limitatamente al veicolo non classificato M.O., anche quello di cui all'art. 18 del Regolamento del C.d.S., da corrispondersi alla Provincia interessata.

D) MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI

D1) AUTORIZZAZIONI PER LE MACCHINE AGRICOLE

Hanno validità dalla data di rilascio per 1 (un) anno.

Le domande, in bollo, dovranno contenere la richiesta per un solo mezzo. Nella stessa domanda potranno essere indicati più attrezzi portati, semiportati, trainati, da una sola trattrice.

D2) AUTORIZZAZIONI PER LE MACCHINE OPERATRICI

(autogrù, pale caricatrici, mezzi di cantiere)

Hanno validità per la durata massima di 12 (dodici) mesi.

Previo pagamento della maggiore usura stradale, versato in modo convenzionale, all'Ente delegato al rilascio dell'autorizzazione, per dodicesimi con aggiornamento ISTAT. Qualora l'indennizzo spetti a più Regioni, la ripartizione dovrà avvenire in parti uguali tra le Regioni interessate effettuando versamenti separati.

La prova degli avvenuti versamenti relativi all'indennizzo convenzionale per la maggior usura stradale, dovrà essere fornita mediante presentazione dell'attestazione di pagamento in originale o fotocopia. Nella causale del versamento dovranno essere chiaramente indicati:

- caratteristiche del veicolo e targa;
- specifico periodo richiesto.

DISPOSIZIONI GENERALI

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità, devono essere presentate, su carta resa legale, ai sensi del D.P.R. 30.12.82, n. 955, alle Province, almeno 15 giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.

Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di 10 (5+5) veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:

- sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli scelti per il trasporto;
- la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo.

L'autorizzazione accordata s'intende valida per il primo veicolo isolato o complesso di veicoli indicati nella domanda e la sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente, nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per via fax, all'Ente rilasciante, gli estremi del veicolo o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto.

Copia di tale comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione, di cui costituisce parte integrante, ai fini della validità.

L'obbligo di comunicare gli estremi non ricorre nel caso in cui, nell'effettuazione del trasporto, si utilizzi l'unico veicolo trattore indicato nell'autorizzazione ed uno dei rimorchi o semirimorchi individuati come riserva nell'autorizzazione medesima purché il complesso di veicoli così risultante rientri nelle combinazioni autorizzate.

Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di 5 veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità, se dovuta, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa fissati dall'art. 62 del C.d.S. ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.

Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

Fermo restando l'obbligo di verifica da parte della Provincia rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti devono altresì dichiarare di avere verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a m. 0,40 ed opere d'arte con un franco a m. 0,20 rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni l'Ente proprietario ha facoltà di rilasciare l'autorizzazione o il nulla osta, previa adozione di specifiche misure di prescrizione e di controllo.

La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari, sarà corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000 che attesta la conformità all'originale della Carta di circolazione del trattore (*della motrice*) e dei rimorchi autorizzati da parte della competente M.C.T.C. ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di 10; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi;

Per i casi di "circolazione di prova" e "foglio di via", le domande di autorizzazione presentate da parte

delle ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli artt. 61 e 62 del C.d.S., in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche sopra elencate, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria.

Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla L. 298/74 e succ. modifiche e integrazioni. Per le Ditte costruttrici, tale dichiarazione non è necessaria.

I vettori esteri che intendano circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Per l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni dovrà essere versata (su c/c/p 279885 intestato alla Provincia rilasciante), la somma di Euro 35,00 per il rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli e trasporti eccezionali di tipo industriale, macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, e di Euro 30,00 per le autorizzazioni al transito delle macchine agricole.

In caso di modifiche ad una autorizzazione già rilasciata, riguardanti il percorso, le caratteristiche tecniche del complesso e/o la sostituzione della targa, salvo impedimenti adeguatamente documentati dalla Ditta richiedente (*ad esempio per lavori di pubblica utilità, per emergenze di natura ambientale, per guasti o sinistri ai mezzi*), dovrà essere rilasciata una nuova autorizzazione.

I diritti di segreteria saranno richiesti secondo le modalità contenute nel Regolamento della Provincia rilasciante l'autorizzazione.

Le marche da bollo occorrenti per l'autorizzazione, dovranno essere allegate alla domanda.

N.B. Quanto sopra è da ritenersi valido anche per le macchine agricole.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

a) fotocopia in carta semplice, del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio; qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da documento della casa costruttrice o della M.C.T.C.;

la conformità all'originale della fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, può essere attestata dal possessore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000; tale dichiarazione, esente da bollo, serve ad attestare che la copia di un atto (*nel caso di specie del Carta di circolazione*) è conforme all'originale conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione; la dichiarazione va effettuata e firmata dinanzi al dipendente addetto a riceverla, oppure inviata via fax o per posta con allegata la fotocopia del documento di identità del firmatario;

b) copia della ricevuta del pagamento, quando previsto, dell'indennizzo di maggiore usura versato alla Provincia di Catanzaro ;

c) attestazione del pagamento, quando previsto, dell'indennizzo della maggiore usura stradale, di cui all'art. 18 del Regolamento del C.d.S.;

d) copia dell'autorizzazione per attraversamento su passaggi a livello, quando prevista;

e) dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche, quando prevista;

f) dichiarazione, quando prevista, che attesti, in qualunque condizione di carico, il rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 16 del Regolamento del C.d.S. e nel caso di autorizzazioni periodiche non eccedenti in peso, il rispetto dei limiti di massa di cui all'art. 62 del C.d.S., sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta che esegue il trasporto.

N.B. 1) *Qualora si constatasse che la documentazione prevista non è conforme a quanto sopra descritto, saranno sospesi i termini della domanda.*

N.B. 2) *E' ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alle domande di autorizzazione.*

Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e alla dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:

1) PER LE AUTORIZZAZIONI DI TIPO PERIODICO:

1.1) una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché l'eventuale imballaggio;

1.2) lo schema grafico longitudinale trasversale e planimetrico riportante:

- il veicolo o complesso di veicoli compresi fra quelli eventuali di riserva con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro;

- i limiti dimensionali massimi, per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'Ente proprietario o concessionario della strada;

- la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'art. 62 del C.d.S.;

1.3) le strade o i tronchi di strade interessate al transito;

1.4) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione.

N.B. *Per queste autorizzazioni le strade percorribili sono quelle contenute nell'Elenco. Copia dell'Elenco dovrà essere acquistata presso gli Uffici competenti delle Province previo pagamento del prezzo di copertina utilizzando l'allegato bollettino di conto corrente intestato al BUR e conservato in ogni veicolo al fine di consentire eventuali attività di controllo.*

2) PER LE AUTORIZZAZIONI DI TIPO MULTIPLO O SINGOLO:

2.1) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;

2.2) lo schema grafico longitudinale trasversale e planimetrico riportante:

- la configurazione del veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico;

- il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi, sia a vuoto che a pieno carico, nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa; qualora vi sia eccedenza a quanto previsto dall'art. 2 del C.d.S., devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici ed il baricentro del carico complessivo;

alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della Ditta con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del veicolo in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'art. 61 del C.d.S.;

2.3) le strade o i tronchi di strade interessate al transito;

2.4) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettua il viaggio o i viaggi.

DOMANDE DI RINNOVO E PROROGA

1) RINNOVO:

tutte le autorizzazioni di cui all'art. 10 del C.d.S. (*relativo a veicoli e trasporti eccezionali di tipo industriale*) sono rinnovabili su domanda in bollo, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale, sono rimasti invariati.

Tutte le autorizzazioni di cui all'art. 104 del C.d.S. (*relativo a macchine operatrici eccezionali e a macchine agricole eccezionali*) sono rinnovabili su domanda in bollo, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale, sono rimasti invariati.

La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere corredata da:

a) originale e copia della precedente autorizzazione rilasciata;

b) dichiarazione sottoscritta,

nelle forme di Legge, dal legale rappresentante della Ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;

c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo,

ove previsto, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo e ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria pari a: Euro 30 (trenta)

le marche da bollo occorrenti per l'autorizzazione, dovranno essere allegate alla domanda.

d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo,

presentata con le modalità previste dall'art. 14, comma 13, del Regolamento del C.d.S..

2) PROROGA:

le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso (*per le autorizzazioni di tipo multiplo verrà detratto il numero dei trasporti già effettuati*).

La domanda di proroga deve essere presentata prima della scadenza ed essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati, dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione stessa e dalla ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria pari a:

Euro 30 (trenta)

I diritti di segreteria saranno richiesti secondo le modalità insite nel regolamento della Provincia rilasciante l'autorizzazione;

Le marche da bollo occorrenti per l'autorizzazione, dovranno essere allegate alla domanda.

N.B. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'Ente proprietario delle strade ha la facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Per quanto riguarda il contenuto delle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione, ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e per la sicurezza della circolazione, nonché per ciò che attiene alla necessità o meno delle scorte ed alle relative tipologie (*tecniche e di Polizia*) si rinvia al contenuto dell'art. 16 del Regolamento del C.d.S. e dell'art. 174 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, come modificata dalla L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

Le autorizzazioni periodiche sono rilasciate con riferimento all'Elenco o all'eventuale percorso predefinito e conterranno, tra le prescrizioni, l'obbligo di conservare l'Elenco sul mezzo adibito al trasporto.

Il rilascio delle autorizzazioni dovrà avvenire **ENTRO 15 GIORNI** (*10 giorni per le macchine agricole e le macchine operatrici eccezionali*) di calendario dalla data di presentazione della stessa, comprensivi

del rilascio del nulla osta da parte dei Comuni interessati che dovrà pervenire ENTRO 5 GIORNI di calendario dalla data di richiesta, alla Provincia richiedente.

LEGENDA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE : B.U.R.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: D.P.R.
DECRETO LEGGE : D.L.
DECRETO LEGISLATIVO: D.lgs
DELIBERA REGIONALE : Del.
ELENCO DELLE STRADE PERCORRIBILI : Elenco
LEGGE : L.
LEGGE REGIONALE : L.R.
MEZZI D'OPERA : M.O.
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI : MIN. LL.PP.
MOTORIZZAZIONE CIVILE : M.C.T.C.
NUOVO CODICE DELLA STRADA : C.d.S.
NULLA OSTA : N.O.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE : P.A.
REGIONE CALABRIA : RECAL.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL C.D.S. : Regolamento del C.d.S.